



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del DLGS 267 del 18/08/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Geom. Alessandro Cori VII Q.F. D.ssa Rita Sturvi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

VERBALE N. 61 DEL 25/06/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

OGGETTO: CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE "RUNNER BIKE" E "ACUTO CITY"

IL PRESIDENTE F.to Augusto Agostini

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa Maria Chiara Toti

L'anno 2015 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 12.20 in Acuto e nella residenza Municipale.

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata nel sito web istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, oggi e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1° della Legge 18/06/2009 n. 69);
Diviene esecutiva dopo il decimo giorno di pubblicazione nel sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
Diviene eseguibile il giorno stesso della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del DLGS n. 267 del 18/08/2000;
Viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.125 del DLGS n. 267 del 18/08/2000.

Regolarmente convocata dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei signori:

Table with 5 columns: Number, Name, Title, Presente, Assente. Rows include Agostini Augusto (Sindaco), Serafini Leonello (Assessore), and Petrucci Adelmo (Assessore).

Presenti 3

Assenti 0

ACUTO, li

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.ssa Maria Chiara Toti.

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Chiara Toti.

Per copia conforme, per uso amministrativo.

ACUTO, li 15 LUG. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Maria Chiara Toti

Constatato che il numero degli intervenuti è legale, il Sindaco Augusto Agostini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI ACUTO RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. 260 / Cron

Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionario dell'ente da oggi 15/07/15 per la durata di giorni 15 e vi rimarrà fino al giorno 30/07/15.

Acuto 15/07/15

L'impiegato addetto (Massimo ROSSI)

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le richieste del Sig. Maiolino Fabio, Presidente dell'Associazione Sportiva Runner Bike di Acuto, e del Sig. F.G. Carlino, Presidente dell'Associazione sportiva dilettantistica Acuto City, intese ad ottenere un contributo al fine di poter continuare a svolgere l'attività di promozione e di attività sportive proprie delle citate Associazioni;

Tenuto conto dell'importanza che rivestono le attività svolte dalle A.S.D. Runner Bike e Acuto City per il territorio del Comune nella promozione della pratica sportiva dell'atletica leggera e del calcetto;

Visto l'art. 6, comma 9, del Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 122/2010, che stabilisce il divieto, a decorrere dall'anno 2011, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica ai sensi del comma 3, dell'art. 1 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e quindi anche per i Comuni, di effettuare spese per sponsorizzazione;

Rilevato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, a forma libera, di natura patrimoniale, a prestazioni corrispettive e a carattere oneroso, in forza del quale lo sponsorizzato (*sponsee*) si obbliga a consentire ad altri (*lo sponsor*) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, dietro corrispettivo di una somma di denaro o della prestazione di beni o servizi ovvero di entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor, direttamente o indirettamente;

Richiamati:

- il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075 del 20 dicembre 2010 in base al quale *"ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2011) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."*;

- la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione III, 21 maggio 1998, n. 5086, nella quale, la Suprema Corte ha precisato che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, *"il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottende spese piuttosto che entrate, è sempre improprio e che in tal caso si tratterebbe della diversa figura dell'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, ma un ente pubblico sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore: il contratto, dunque, si attegga piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive"*;

-la Circolare interpretativa del 17 gennaio 2011 dell'ANCI che ha fatto propria la posizione della Corte dei Conti della Lombardia espressa nel citato parere 1075/2010;

Preso atto che l'organizzazione diretta da parte del Comune di iniziative di promozione sportiva comporterebbe un significativo esborso economico ed impegno organizzativo cui l'Amministrazione comunale non è in grado di far fronte;

Richiamato il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione;

Dato atto che, in attuazione del citato principio di sussidiarietà, i presenti contributi si configurano quale sostegno economico alle iniziative di soggetti terzi che sul territorio di Acuto realizzano attività sportiva di pubblico interesse, rientranti nelle competenze del Comune;

Rilevato pertanto che nella presente fattispecie l'erogazione di contributi a sostegno dell'attività delle A.S.D. Runner Bike e Acuto City, rappresentano una modalità alternativa all'erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione, dando atto quindi che la medesima contribuzione non si configura in contratto di sponsorizzazione come definito dal combinato disposto degli artt. 1322, 1350 e 1174 del codice civile;

Ravvisata l'opportunità di concedere un contributo economico di € 400,00 a ciascuna delle Associazioni richiedenti, considerato che le stesse coinvolgono numerosi cittadini residenti di varie fasce d'età, favorendo le loro relazioni sociali ed assicurando in tal modo l'interesse della collettività, che costituisce condizione essenziale affinché l'erogazione di contributi non rientri nel concetto della sponsorizzazione vietato dall'ordinamento all'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, conv. nella L. 122/2010;

Con voti unanimi,

DELIBERA

- 1) Di concedere all'A.S.D. Runner Bike Acuto, il patrocinio ed un contributo di € 400,00 al fine di poter continuare a svolgere l'attività di promozione della pratica sportiva dell'atletica leggera;
- 2) Di concedere, altresì, un contributo di pari importo all'A.S.D. Acuto City finalizzato allo svolgimento di attività socio educativa tramite la pratica sportiva del calcio a cinque;
- 3) Di dare mandato al Responsabile del servizio amministrativo di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti.

Con distinta ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, DLgs. 267/2000.